

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 47 (1978)
Heft: 3

Artikel: Lunga storia dei "livelli" di Monticello
Autor: Boldini, Rinaldo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-37070>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lunga storia dei „livelli” di Monticello

Nel fascicolo d'aprile 1977 dei «Quaderni» abbiamo illustrato, considerando più dal punto di vista della distribuzione della proprietà fondiaria, della toponomastica e della continuità del dominio mesolcinese, un importante documento di *investitura livellaria* del 1462. Il titolo che abbiamo allora scelto voleva accattivare l'interesse anche di coloro che arricchiscono il naso davanti alle indagini storiche.¹ Un fascio di copie e di riassunti di documenti che il maestro *Tullio Tamò* ci ha messo a disposizione ultimamente ci permette di seguire un po' più a lungo la storia di questi livelli e di trarre la conclusione che in origine Monticello doveva essere poco meno che tutto di proprietà dei de Sacco, parte di quelli di Mesocco e parte di quelli del Palazzo di Roveredo e dei loro eredi.

Cos'è un livello?

Una prima domanda che si pone è questa, ché, anche se fino in tempi abbastanza recenti si sentiva parlare di livello, non possiamo dire che la gente comune, che magari pagava un livello su un determinato fondo, avesse chiara idea di cosa il livello fosse. Coloro che sapevano di dovere pagare, forse alla chiesa del luogo, un determinato livello non si rendevano conto che quel tanto che pagavano lo pagavano perché il fondo ereditato con questo onere non era loro proprietà, bensì della chiesa. Qualche lontano antenato aveva lasciato in eredità («legato») tale fondo, ma per permettere che restasse in famiglia, imponeva agli eredi il pagamento, appunto, di un *livello* annuo, cioè di una determinata prestazione in natura, poi riscattata con denaro, o direttamente in contanti. Nel caso dei livelli di Monticello si trattava invece di prestazioni che erano dovute ai proprietari originari, i de Sacco, poi ai loro eredi, quindi, con la vendita dei diritti dei de Sacco, ai Trivulzio, e infine, con il riscatto della Valle nel 1549, alla Valle Mesolcina stessa. È naturale che con l'introduzione della pratica di raggruppamento di terreni e conseguente nuova intavolazione la maggior parte dei fondi gravati da livello vennero in tempi recenti iscritti come proprietà di quanti li possedevano in buona fede e che i livelli, cioè le prestazioni, non possono più essere richiesti se non figurano al registro fondiario come servitù.

1) « Il vino di Monticello già pregiato nel 1462. » QGI XLVI, 2 (aprile 1977), 95—103.

La situazione a Monticello alla fine del sec. XVII

Il plico di carte in questione si compone di una copia del doc. del 17 agosto 1462, da noi trattato l'anno scorso, della copia di un altro doc. del 20 marzo 1464, della copia di un doc. del 23 febbraio 1554, di un memoriale, che possiamo considerare un riassunto della situazione giuridica, e dell'arbitrato del 5 novembre 1693.

Questi ultimi due atti sembrano stesi dalla stessa mano, cioè dall'attuario Pietro Bono.

Dal memoriale-riassunto ricaviamo che il « livellante »¹⁾ *Stefano Fasolo* (in latino *Faxolus*) detto nel 1462 « livellario dello stesso Conte Enrico e di Zanetto de Sacco »²⁾ aveva ricevuto l'investitura il 12 aprile 1459 da « li Nobili SS.ri Giacomo et Bartholomeo fratelli figlioli del quondam Sig. Simeone del Palazzo de Roueré ».

Il doc. del 20 marzo 1464 riporta invece tutto l'atto di investitura di *Martino del fu Antonio de Sosana di Carasole da parte del Conte Enrico de Sacco e di Zaneto del fu Sig. Giacomo de Sacco del Palazzo di Roveredo*. Oggetto dell'investitura sei appezzamenti, più case e stalle, siti in territorio di Monticello e precisamente:

1. Terra campiva, soagiva e silvata in *Pianesio* (Pianecc ? Pianezz).
2. Terra vignata e soagiva con piante di castagno « in *la Traversa* » confinante a ovest con il pascolo comunale e dagli altri lati con il livello del 1462.
3. Terra prativa con parecchie piante di castagno e di salice, sita « nei cantoni al prato dei salici », confinante pure con il livello sopraddetto, con il pascolo comunale e con le selve.
4. Terra prativa e boschiva « al *prato della bolla* » (palude) con confinanti detta palude, un Giapino di S. Vittore e una tenuta, « *monda* », di S. Bernardo.
5. Un sedime dirupato nella *corte di Monticello*, tutto circondato da terreni dei Sacco.
6. Terra zerbiva, cioè incolta, ai *Motoliolini di Monticello*.
7. Tutte le case, le stalle, i sedimi e le corti, con i loro diritti, come erano tenuti a livello da *Maffeo del fu Marchesio di Belmontino di Crimeo Mesocco*.

Le condizioni? Ogni anno, al tempo delle vendemmie, lì a Monticello alla cantina dei padroni, sette brente di vino o mosto per metà rosso e per metà bianco, di quel vino, cioè, « che si farà e nascerà in dette vigne di Monticello ». A S. Martino, poi, ogni anno sette staia di mistura, metà segale e metà miglio e quattro fiorini calcolati al corso di tre lire e quattro soldi per fiorino.

1) Non sempre in questi atti si distingue fra « livellante », cioè colui che concede il livello, e « livellato » o livellario, colui che assume il livello.

2) cf. op. cit. p. 98.

Una sentenza del 1554.

Il terzo documento di cui vogliamo occuparci è del 23 febbraio 1554. L'anno è importante, perché siamo a meno di cinque anni dalla liberazione della Valle. La copia è sempre di mano del notaio Giulio Tini del fu Francesco di Roveredo e deve essere stata allestita per facilitare la soluzione della questione nel 1693. Si tratta di una decisione dei delegati dei comuni di Mesolcina e Calanca, radunati a Lostallo « nella stua di Albertello del fu Gian Pietro Lazzaro di Soazza ». Preso atto che esistevano parecchi strumenti di concessione livellaria dei beni di Monticello da parte dei de Sacco di Mesocco e di quelli di Roveredo, che questi diritti di livello annuo erano poi passati ai Trivulzio e che da questi erano stati ceduti alla Valle, i rappresentanti dei comuni decidono di consegnare i documenti « appena li avranno nelle loro mani » all'avvocato Giacomo del Guercio di Grono, procuratore di Enrico del fu Nicolao Enrico notaio di Roveredo, perché li possa fare valere per il suo assistito. E ciò perché la Valle aveva ceduto e dato tale fitto al fu nobile Pietro de Sacco di Grono per compensarlo di cinque mila lire da lui spese per la liberazione della Valle.

UNA SENTENZA DEL 1653 E L'ARBITRATO DEL 1693

Introduciamo qui una prima sentenza del tribunale civile di Roveredo, presieduto dal ministrale *Francesco Bonalini* nella causa vertente fra il signor dottor *vicario Antonini* di Soazza e *capitano Giovanni Rossini* di Leggia, da una parte, e la comunità di San Vittore e i livellati di Monticello dall'altra. — Gli argomenti sono più o meno quelli che si avvanzeranno dalle parti nel 1693, salvo che qui, nel 1653, comunità e livellati stanno nella medesima posizione di parte convenuta. San Vittore è rappresentata dal dottor *Lorenzo Raspadore*, i livellati dal signor *Gio. Domenico Reguzzino* di Roveredo e dal signor *Pietro Maffiolo di Cama*.

Sentite le parti il tribunale *sentenzia*:

« ... che la Magnifica Comunità di San Vittore possa imporre taglia *sola-mente sopra l'avanzo del capitale di detti beni livellati et non sopra il capitale*; siccome ancora se vi sarà da pagarsi fuori del introito per qualche altra maniera s'habino da pagare ...; obligando li Signori livellarij di Monticello à pagare (s'intende: pagare ai padroni *livellanti*) il livello conforme al solito, riservando se havessero qualche ragione speciale in contradictorio ». La sentenza è firmata da *Ermanus Tonola* cancelliere della giurisdizione di Roveredo.

I «livellati» di Monticello, uniti ormai in consorzio, nel 1693 vogliono fare valere la seguente tesi: *siccome noi non siamo proprietari, ma solo usufruttuari di questi beni, non dobbiamo essere sottoposti ad alcuna imposta («taglia») da parte del Comune*. Di questo, infatti, si tratterà nel 1693. Il comune di Roveredo-San Vittore ha dovuto «buttare la taglia», cioè ripartire il suo debito avuto per argini, per questioni di ascolti e di pascoli e per le liti che

comportava la partecipazione agli uffici di Valtellina, Chiavenna, Bormio e Maienfeld, tassando la proprietà fondiaria. Si vede anche, dall'arbitrato del 9 novembre 1693, che la comunità è già andata più innanzi: per assicurarsi il pagamento ha messo un pegno sulla sostanza del fu *Domenico Camessina* di Monticello, sostanza che essa il 9 nov. 1693 si obbliga a restituire con tutti i fitti fino allora ricavati ai « *predetti vicini del livello* », cioè agli abitanti di Monticello rappresentati ormai dal loro delegato come arbitro, prete Domenico Camessina.

Strette in poche parole le ragioni e controragioni sono queste: La comunità pretende il pagamento della taglia, perché fatta per ripartire non solo gli utili, ma anche i danni. Come i padroni dei fondi non hanno partecipato agli utili, così non devono nemmeno partecipare ai danni, mentre tutt'altro discorso vale per i « signori livellanti ». Controbattono questi che nei documenti di investitura i padroni si sono fatti garanti di tutto quanto potesse in futuro gravare sui beni investiti. Non dicono però se *effettivamente* essi continuano a pagare il loro livello. La controreplica della comunità è poco più convincente: la taglia non è stata gettata su quanto rende il livello, ma solo perché ognuno partecipi all'attivo e al passivo della vita comune: secondo il principio giuridico che chi gode dei benefici partecipi anche alle perdite: « *qui comodum sentit incommodum quoque sentiat* ».

Può forse sorprendere la conclusione arbitrale che suona così:

« I signori vicini del livello paghino la taglia già stabilita, ma per l'avvenire *sin in perpetuo* non si possa più tassare i beni di livello.»

Intanto, oltre al capitale e ai fitti della sostanza del fu Domenico Camessina, la Comunità cede in proprietà ai vicini di Monticello tre pertiche di prato, già del fu giudice *Giovanni Tella*, situate *nelli cugini* in fondo al piano ed un'altra pertica di prato già degli eredi del fu *Giovanni Antonio Viscardi detto Restazzo*, più due pertiche di campo del fu *Capitano Valesino* in *Portol*, più lire terzole 1300 per le spese avute dai medesimi vicini di Monticello. Questa somma, tuttavia, i signori vicini di Monticello dovranno pensarci loro ad incassarla dai debitori del comune sia a San Vittore, sia a Roveredo, sia nel resto della cosiddetta « Squadra di Basso », Grono compresa. Le spese per l'arbitrato vengono poi suddivise nella misura di lire 100 per ciascuna parte, più lire 90 per cibo e vini « *in casa del signor Giovanni Brenta* », queste ultime completamente a carico della comunità.

Se facciamo le somme e le sottrazioni, pur non sapendo a quanto ammontava il debito dei « livellati » per la taglia passata, vediamo che probabilmente a perderci non era che la comunità, la quale tuttavia aveva salvato il principio che una taglia già stabilita non poteva essere revocata in dubbio. E la salvezza di un principio è certamente già qualche cosa, se quel principio non fosse, come era in questo caso, sconfessato per l'avvenire.

IL RISCATTO DEI LIVELLI

Il documento più interessante di tutti in questa vicenda è certamente quello del 5 febbraio 1762, passatoci dal maestro Tullio Tamò dopo che avevamo già steso e consegnato alla tipografia le pagine precedenti.

Si tratta di un vero e proprio aggiustamento bonale fra gli eredi di coloro che avevano concesso i livelli e gli usufruttuari di *tre livelli di Monticello* nel 1762, dunque esattamente a trecento anni dall'investitura da parte del Conte Enrico de Sacco.¹⁾

Funge da arbitro accetto ad ambe le parti il Canonico della Collegiata *Filippo Toscano*.

Si premette che ancora esistono controversie, non più fra la Comunità di San Vittore e i «livellati», bensì fra questi e i successori di quanti hanno concesso l'investitura livellaria. Ricordato che questi furono nel 1462 e nel 1464 il «Conte Enrico de Sacchi quondam Giovanni del Castello di Mesochi e Zanetto parimenti de Sacchi quondam Giacomo del Palazzo di Roveredo» si elencano gli attuali «Compadroni» come segue:

1. *M.a Claudia e Agata*, «ambe figlie della fu Sig.a Ministralessa *Maria Anna a Marcha nata Rossini*» rappresentate dal marito della Maria Claudia, Console Tomaso Tini di Roveredo;
2. *M.a Claudia, figlia della Sig.a Caterina Abondia nata Rossini*, rappresentata dal marito Antonio Martino Pellanda;
3. *M.a Orsola parimenti nata Rossini*, rappresentata dal marito Console Gio. Lucio Schenone.

Tutte e tre (cioè Anna aMarcha, Maria Claudia e Maria Orsola) sono dette «figlie quondam Illustre Sig.re Ministralle Giuseppe Antonio Rossini».

4. Giudice *Gian Rafaele Tini* rappresentato dal «Molto Illustre Sig. Ministralle Gian Pietro Romagnoli»;
5. Il *Venerabile Capitolo di S. Vittore*, rappresentato dal prevosto Don Samuele Fasani;
6. La *Venerabile Chiesa di S. Rocho*, o «sia Ospizio di Mesochi», rappresentata dal «Molto Illustre Cancegliere Carlo Domenico aMarcha»;
7. La *casa generale quondam Cancegliere Antonio Ferrario* (di Soazza), rappresentata dal Molto Illustre Sig. Bacchettario Rodolfo Ferrario;
8. *Sig. Giudice Carlo Rodolfo Martinolla* (di Soazza) rappresentato come sopra;
9. Ill.mo Sig. *Podestà Antonio Maria Romagnoli* e il fratello *Landamano Gio. Pietro*, ciascuno per la propria parte.

I «livellati» di Monticello sono rappresentati da due uomini di peso: «Il M.to Ill.e e M.o Rev.o Sig. Decano e Canonico Don *Pietro Francesco dei Zoppi* e il «Tit. Sig. Console *Vittore Giuglietti*».

1) Cfr. QGI, aprile 1977, 95—103.

Particolare curioso: In tutto lo strumento di arbitrato non sono affatto nominati questi «livellati» rappresentati dal Can. Zoppi e dal Console Giulietti.

Con la pignoleria ancora propria dei documenti medioevali si elencano invece tutti i diritti ai quali i «Compadroni» rinunciano, cioè si espongono analiticamente tutte quelle clausole che oggi fanno parte di un contratto di vendita.

Quanto costò il riscatto?

«Soprascritti Signori Livellati, rappresentati come d'avanti, s'obbligano di dare agli antenominati Compadroni *scudi mille di Mesolcina*» al valore di dodici lire terzole per scudo. Siccome l'arbitro Canonico Toscani «dignis caussis e ponderate seriamente le ragioni» d'ambe le parti ha aggiunto lire terzole duemila, si arriva alla somma di *lire terzole di Mesolcina 14'000*.— «da pagarsi in bono, puro ed effettivo contante» «entro il termine d'anni due perentoriamente prossimi venturi». In caso di mancato pagamento i «Signori Livellanti Compadroni» sarebbero tornati in pieno possesso dei loro diritti. Ma non dovette essere il caso, perché fra il 4 febbraio e il 9 marzo 1764 tutti i «compadroni» dichiararono di essere stati soddisfatti.

Può darsi che buona parte di quella sostanza sia stata ritirata dal prevosto Pietro Franc. Zoppi, la cui famiglia era di Monticello e ivi ebbe discendenti fino a questo nostro secolo, con proprietà fondiaria certamente notevole.

Un'ultima domanda: come mai questi diritti pervennero alla famiglia Roscini (pressoché ignota in Mesolcina), ai Ferrario, ai Romagnoli, ai Tini, ai Martinolla e alle due chiese di San Vittore e di S. Rocco? Probabilmente i diritti furono in parte ceduti dalla Valle dopo il riscatto e non è da escludere che qualcuno dei compratori o dei suoi eredi abbia voluto beneficiare le chiese. Essendo il censo costituito specialmente da prestazioni in natura (vino e grano) doveva essere molto difficile la ripartizione una volta che la proprietà era andata sbriciolandosi attraverso i molti trapassi ereditari.

Ancora un arbitrato nel 1763.

Che la «lunga storia» non sia finita ce lo dice un altro documento, questo conservato in due fogli di carta scritti il 23 aprile 1763 dall'arbitro, allora canonico, più tardi prevosto, Pietro de Zoppi, di Monticello. (Canonico di San Vittore dal 1757 al 1766, prevosto dal 1766 alla morte a 51 anni nel 1789). Nonostante le molte citazioni di formule giuridiche in latino, il documento è abbastanza perspicuo per lasciare dedurre quanto segue:

1. I vicini di Monticello, che ormai si definiscono « *Compadroni* », cioè comproprietari « *del livello* », hanno riscattato i loro beni livellati.
2. Nonostante questo, *Domenico Guglielma*, o forse suo figlio minorene, ha venduto i suoi beni o parte dei suoi beni (agli a Marca di Mesocco ?) come se fossero « liberi e franchi ». Si ricordi che proprio i Guglielmi o del Guglielmo erano i livellati del 1462.

Ora gli altri livellati per « non pregiudicare il loro interesse » si fanno avanti per quanto riguarda i beni provenienti dalla casa Tomana (nelle copie del 1693 si parlava ancora di « Sosana »!) dei quali è erede il figlio di Domenico Guglielmo e pretendono 1399 lire di Mesolcina. L'arbitrato è affidato al canonico Zoppi il quale così conclude: Il Guglielma verserà ai pretendenti lire 800 e non se ne parlerà più. Siccome, però, è dubbio che il Guglielma possa fare fronte al versamento entro sette mesi si mette una specie di ipoteca su beni liberi e franchi del Guglielma, così indicati: vigna a *Novella*, prato in *Campagnola*, prato nei *Saleggi* vicino alla roggia, vigna nel *Livello di Monticello*, prato in *Fondo Campagna*. Domenico Guglielma firma con calligrafia molto incerta e il canonico Zoppi certifica che i livellati sono stati pagati dal ricavo della casa del fu Giovanni Brenta, certamente lo stesso che settant'anni prima aveva a più riprese ospitato arbitri e questionanti per la lite di cui abbiamo parlato qui sopra. E così, probabilmente, è finita la lunga storia.

L'arbitrato del 9 novembre 1693

*Nel nome del Signore, l'anno dalla di lui natività li 5 9.bre 1693
in S.to Vittore.*

Per terminare et finire finalmente la longa et noiosa differenza vertita tra la Magnifica Comunità di S.to Vittore et SS.ri Vecini del Liuello di Monticello, per terminare anche il grave dispendio che ne potrebbe indi risultare, ed quelle della medema da longo tempo in qua vertite sin ad hoggidi, si sono convenuti d'ordine della Mag.ca Com.ta di S.to Vittore con ampia autorità li Molto Illustre Signori Ministralle Matheo Castaldo, Signor Alberto Romagnolo,

Console Giacomo Tella, Sargente Francescho Frizzo, Battista Meione, Domenico Mantouano, Alberto Tognò et me infrascritto per tal effetto deputati, d'ordine similmente de SS.ri Vecini di Monticello il M.to Ill.re R.do Sig.r Curato P. Domenico Camessina con ampia autorità da suoi Vecini del Liuello datta et instrutto come apresso si constaua (sic), asistito anche dal loro comandatogli il suddetto giorno Aduogadro Magistro Domenico del Zoppo, Andrea del Zoppo, Gio. Giouanario con altri etc.

Unde radunati li prefati SS.ri per agiustar, decider, et troncar l'acénata differenza, et evitar anche l'odiosa lite terminandola finalmente con ogni tranquillità, afine in avenir per passar in medema Comunità con ogni corispondenza fu totalmente

con ampia autorità de jure et amicabile tal differenza rimessa nouamente et collocata nel Arbitrio et matura consideratione, prudenza, giuditio del M.to Ill.re R.do S.r Curato Camessina già acenato per parte di Monticello, per parte della Mag.ca Com.ta il M.to Ill.re S.re Ministralle Matheo Castaldi. Quali etc. verte. Quali habbino, possino, far, decider, terminar, dar, pigliar da l'uno dar all'altro in poca quantità più o meno, quello a lor meglio piacerà, parerà, de iure et amicabile compromissione et compositione, promettendo suddette parti tener, affir-mar, et accettar il tutto pro rato et fermo, et mai più sin in perpetuo molestar l'una parte l'altra vicendevolmente sotto veruno pretesto, colore, etiam Dio di gravissima et enorme lesione, renuntiando a qualsivoglia ragione, beneficio, legi, statuti, sentenze fatte et da farsi incontrario disponenti, in cui fede per maggior corroboratione di ciò si sottoscriveranno le suddette parti et deputati etc. Il S.r Aduogadro di Monticello M.ro Domenico del Zoppo per non saper esso scriver ha fatto il suo segno di casa XII manu propria.

Io Andrea del Zoppo fui presente con altri Vecini et affermo quanto sopra
 Giacomo Tella Console
 Pietro Bono Deputato
 et Attuario affermo.

Le ragioni di Monticello

Pretendono li Signori Vecini del Liuello di Monticello dalla Magnifica Comunità di S.to Vittore, che essendo loro stati aggrauati di taglia dalla M. Com.ta suddetta sopra loro fondi livellati, ciò in verun modo puossi susistere, esser da due parti aggrauati et offesi, essendo loro puri et semplici usufruttarij, et non assoluti Patroni del // Livello, et loro proprietari il Dominio, in conseguenza non esser loro obligati et sottoposti alle Taglie, sia altri aggrauij, et in caso uogliono pretendere tagliare sopra detti fondi, pretendano da Sig.ri Patroni del Liuello et non da loro cum pluribus etc. ut ex ipsorum instrumentis.

Risposta della Comunità

Risponde la Mag.ca Com.ta suddetta che essendo li debiti ad esso stati getati in Taglia, fatti et seguiti per conseruatione in litigij, et altroue de Alpi, Ascoli, pascoli, comparto de offitij, ed altri benefitij che gode la Mag.ca Com.ta quali godeno con piena libertà anche loro insieme con noi altri, et per esser stati loro anche consiglieri, et agenti in tutto alle liti, et conseruatione, come anche nostri compagni uguali a tutti li utili et benefitij della Com.ta nostra, così cade in conseguenza che sieno obligati pagare ugualmente le taglie et aggrauij, et in ciò li SS.ri Patroni del Liuello non esser loro stati né consultatori alle liti, né partecipi de benefitij et utili, meno preteso, ma bensì loro soli sono stati nostri compagni a tutti li utili, sieno anche al danno etc. Et se loro hanno guarenti li conuengano che lo vediamo volintieri etc con più parole al longo...

Replica di Monticello

Replicano li Vecini di Monticello che si contentano esser seguiti li debiti per conseruatione de Alpi, ascoli, pascoli, offitij et altri benefitij toccanti alla M. Com.ta, come anche consultatori alle liti per la medema conseruatione et compagni alli utili, che sieno in conseguenza anche alli danni, che in tutto ciò sieno stati compagni non come Liuellarij, ma semplicemente come proprietari de loro fondi liberi et assoluti, sopra quali si contentano pagar le taglie, et aggrauij ugualmente d'altri Vecini della M. Com.ta, con più al longo etc. asserendo essere li Patroni del Liuello loro guarenti...

Controreplica della Comunità

Controreplica la M. Com.ta che a cotesti godimenti d'alpi, ascolti, pascoli, benefitij, et utili mai sieno venuti li SS.ri Patroni del Liuello ad uguale nostro al godimento, né meno preteso, né consultatori alle liti, né altro, ma bensì loro Vecini di Monticello con le loro bestie et con altri utili, et se habbiamo getatogli Taglia non si ha fatto, quanto porta il Liuello, ma solo per il godimento uguale in tutti li utili della M. Com.ta, si che, come la comune lege dispone, qui commodum sentit incomodum quoque sentiat etc. cum pluribus ad longum etc.

Giudizio degli arbitri

Unde li prefati SS.ri Arbitri doppo hauer inteso dimanda, risposta, replica et controreplica hinc inde al longo doppo varij et diversi progetti et partiti fatti: Hanno et contra di medemi SS.ri concordi capitati et concorsi, fatte le dovute riflessi. Doppo anche hauer inuocato il Divino agiutto dal quale dipende ogni retto Giudizio etc.

Hanno arbitrato, comandato, dichiarato, et giudicato, come arbitrano, dichiarano, comandano et giudichan de iure et amicabile compositione (vigore compromissi) omni melior modo, uia, et forma quo potuerunt et possunt come segue:

- 1.mo Quanto alla Taglia sin al presente (ut supra) stata getata che li SS.ri Vecini del Liuello di Monticello *la pagino* in conformità furono assegnati et obligati pagare, come da quinternetti et Registro della Mg.ca Com.ta appare, et Cartasigilli fabricati obligano, et ciò senza oppositione et contradictione alcuna etc.
- 2.do Obligano et hanno obligato al incontro l'acenata Mag.ca C.ta dar, ceder, et renontiare alli prefati Vecini del Liuello tutto l'hauere de Capitale della Taglia ad una con l'introito fatto de tre fitti et altri fitti sin al presente seguiti sopra la facultà quondam Domenico Camessina di Monticello, si intende fuori del pagamento del prato del Gambo (?) alienato dauanti la M. Com.ta obligando la medema M. Com.ta leuargli l'introito fatto et se in moneta adempirlo, consegnandolo immediatamente a medemi Vecini del Liuello il Capitale tenore del Registro della Com.ta et quinternetto per l'introito di tre fitti etc.
3. Pertiche tre prato et una quarta in *fondo il piano* in duoi lochi oue si dice *nelli cugni* come si ritrouano alias del quondam Giudice *Gio. Tella*, item un'altra perticha iui apresso in circha, alias delli heredi quondam *Gio. Antonio Viscardi detto Restazzo* nel territorio di S.to Vittore.
- 4.to Pertiche due campo in medemo territorio di S.to Vittore, oue si dice *a Portel* alias del quondam S.r *Capitano Valessino*, sopra quale cessione et renontia de fondi acenati sia anche introito adesso immediatamente la Mag.ca Com.ta li dà il reale et attuale possesso alli SS.ri Vecini di Monticello de quali fondi sia credito possino fare, et disporre quello a loro meglio piacerà et parerà etc.
- 5.to In oltre obligano et hanno obligato l'acenata Com.ta pagare et bonificare per li dispendi sin al presente seguiti et altre spese fatte in prefata causa alli medemi SS.ri Vecini di Monticello immediatamente la summa de lire mille trecento dicho L. 1300 terz.
Con il spetiale patto però che per l'acenata medema summa la Mag.ca Com.ta sia imediatamente et debba rileuarli tanti debiti qui, sia in Rouo-

redo o uero Squadra nostra alli prefati S.ri Vecini, et in neun modo posino per detta summa farne altroue assegna, né importo, né assai, ma il tutto restar in detta Squadra sotto pena etc.

6.to Quanto in auenire dichiaranno et hanno dichiarato che uolendo la Mag.ca Com.ta in oltre gettar Taglie, che sin in perpetuo *non debba, né possi più gettar taglia sopra Liuelli*, ma remodernando l'estimo con una noua, reale et iusta stima de fondi, lasciando per sempre il Liuello in disparte affine non sieno da due parti aggrauati, possino in auenire formar l'estimo et Gettar Taglie ugualmente o come meglio.
Actum die et anno ut antea. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 5. 9.bris 1693.

7.mo Quanto a costi et spese seguite per il passato si tassano che ogni uno porti le sue, chi ha speso habbi per loro cunto ben speso etc.

Giusta alli selarij de SS.ri Arbitri et di me Actuario si tassano la mita per parte, che al M.to R.do Sig.r Curato P. Domenico Camessina paggino li Sig.ri Vecini di Monticello lire cento dicho L. 100 terz.

Al Sig.r Ministralle Matheo Castaldi et a me Attuario lire cinquanta per uno che ascendano a lire cento dicho... L. 100 terz.

Quanto alle spese seguite da SS.ri Arbitri et Deputati da l'una et l'altra parte adi detto compreso anche altre spese et vini extra in altre conferenze fatte li SS.ri Arbitri et Deputati ascendano alla summa de lire noranta in casa del Sig. Gio. Brenta dicho L. 90 terz.

quali medemamente si tassano alla Mag.ca Com.ta di S.to Vittore.

Jo Pre Domenico Camessina come arbitro dell'acenata et antecedente causa affermo come sopra, et facio fede che detta dichiarazione sia stata acetata dalli Vecini di Monticello interessati nel Liuello.

Sotto li 15 9.bre 1693 fu il sopra et Antescritto arbitramento letto et publicato in publica Vicinanza a questo fine al locho solito comandata, quale fu in tutto et per tutto acetato, et di comune consenso con li SS.ri Vecini di Monticello unitamente (nemine discrepante) confermato.

In cui fede io Attuario scrissi
et sottoscrissi il presente di
Comissione ut supra Pietro Bono manu propria.

recopiato li primo marzo 1694.

E quello del 23 aprile 1763

Nel nome del Signore, Anno 1763, 23 Aprile, S. Vittore

Dopoché i Signori *nunc* Compadroni del Livello di Monticello fecero, *sub conditione dandi pretii pro tempore a contractu importato*, incontrastabile aquisto di tutti gli privilegi, diritti, e ragioni, che per lo passato goduto hanno ò potevano godere i Signori *olim* rispettivi Livellanti etc. come all'istromento di Conven-

zione *videre est*: Vennero in cognizione, ed aperta prova, esservi alcuni Fondi, *quorum denominatio* etc. sul Territorio di Monticello aggravati pur essi dall'antico peso del Livello, e non computati nel giusto Comparto dell'incontratto Debito per il perpetuo sollevamento ed immunità da suddetto Livello etc. Quindi a non pregiudicare il proprio interesse i Signori presentemente Livellanti di Monticello rappresentati *in solidum* dal suo Agente, pretendono dal Sig. Domenico Guglielma come Agente di suo Figliolo legittimo Erede dei suddetti Fondi provenienti dalla Casa Tomana, *prout melius* etc: Ò pure, come ultimo venditore dei medesimi, ò Possessore, pretendono, dissi, L. 1399 di Mesolcina *ad ratam* del Debito del Livello per rapporto agli accennati Beni, giusta il Comparto, ovvero il possedimento assoluto di quelli, *cum pluribus* etc. A tale oggetto proceduto già hanno con atti giuridici i Signori Pretendenti. Se non che consigliati da buoni // communi Amici L'una, et L'altra parte, *ad bonum pacis* s'appigliarono ad una volontaria rimessa d'ogni Loro ragione, elegendosi per arbitro commune me Canonico de Zoppi, come all'autorità esebitami, *cuius relatio* etc.

Sul che, *Christi nomine invocato, ac re mature perpensa*, quantunque mi sembri *pro certo*, che i Signori Livellanti abbiano *jus ad rem*, perché: *ubicumque res sit semper clamat ad Dominum*: o che il Signor Guglielma *teneatur ad totum* come Agente di suo Figliolo, *salvis melioribus sui juris contra quos* etc. Perché: *nemo potest quod suum non est alienare ut suum*, né ciò che è ipotecato, venderlo Libero et Franco etc. Cionnulladimeno: per titolo di carittativa donazione, *consideratis considerandis* dichiaro, e sentenzio *ad majorem gloriam Dei*, che il Sig. Domenico Guglielma paghi a Signori Creditori sudetti in buoni contanti, entro il termine di mesi sette, di nostra moneta Lire 800: e con queste restino ambe le parti contente, e soddisfatte *usque in perpetuum*: Rilasciando a detto Guglielma tutte le ragioni di ripetizione *contra quos melius de jure visum fuerit* etc. Non potendo il Signore Guglielma entro al prescritto termine pagare in danaro le antenom(ina)te L. 800, potranno i Signori Livellanti levarli per pagamento li qui dopo nominati Fondi, quali protesta esser Liberi, Franchi d'ogni sicurezza etc. // et *ex nunc* s'intendono, e si vogliono caduti in podestà, e padronanza de Signori Livellanti, *servata tantum* al Signore Guglielma la proprietà de Frutti Fino al detto termine *inclusive*. Tutto ciò le parti dovranno inviolabilmente osservare, vigor della loro concessami autorità, *quae de jure* etc.

In fede Can.o De Zoppi Arbiter manu propria.

Specificazione de Beni de SS.ri Livellanti, *in casu, quo* non paghi il S.e Guglielma le L. 800.

- 1.mo la Vigna a *Novella 3/2* incirca derivante da Gio: Togno, *prout stat* etc.
- 2.o Pertica 1 Prato in *Campagnola*, *cum cohaerentiis*.
- 3.o 3/4 Prato nei *Saleggi* vicino alla Roggia etc.
- 4.o La vigna *nel Livello* in Monticello 1/2 incirca
- 5.o Pert. 2 Campo in *Fondo Campagna* incirca.

Quali beni protesta il S.e Guglielma sud. o essendo Liberi, et Franchi, compromettendo la manutenzione in forma solita. In fede di proprio pugno si sottoscrive: *Domenico Guglielma affermo*.

N. B. Che li sopranominati Fondi restano liberi, avendo noi Livellanti avuto pagamento sopra la Casa derivante da quondam Gio. Brenta, come appare.

Can.o De Zoppi Agente affermo.